

Il riferimento normativo a livello comunitario per i prodotti destinati ai lattanti e ai bambini della prima infanzia è il Reg. UE 609/2013 e s.m.i. (in particolare Reg. UE 127/2016), recante prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per i suddetti prodotti.

A livello nazionale, le principali normative di riferimento sono il Decreto 9 aprile 2009, n. 82, relativo agli alimenti per lattanti e di proseguimento e il DPR 128/1999 riguardante gli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini.



prodotti per l'infanzia

ELENCO DEI PRODOTTI PER LATTANTI E BAMBINI NELLA PRIMA INFANZIA

Si riporta di seguito l'elenco dei prodotti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia:

- › **“formula per lattanti”**: prodotto alimentare destinato all'alimentazione dei lattanti nei primi mesi di vita, in grado di soddisfare da solo le esigenze nutrizionali dei lattanti fino all'introduzione di un'adeguata alimentazione complementare;
- › **“formula di proseguimento”**: prodotto alimentare destinato all'alimentazione dei lattanti nel momento in cui viene introdotta un'adeguata alimentazione complementare e che costituisce il principale elemento liquido nell'ambito di un'alimentazione progressivamente diversificata di tali lattanti;
- › **“alimento a base di cereali”**: prodotto alimentare destinato a soddisfare le esigenze specifiche dei lattanti in buona salute nel periodo di svezzamento e dei bambini nella prima infanzia in buona salute per integrarne la dieta e/o per abituarli gradualmente a un'alimentazione ordinaria e appartenente a una delle categorie indicate nella normativa di riferimento (es. cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o con altro liquido nutritivo appropriato, ecc.);
- › **“alimento per la prima infanzia”**: prodotto alimentare destinato a soddisfare le esigenze specifiche dei lattanti in buona salute nel periodo di svezzamento e dei bambini nella prima infanzia in buona salute per integrarne la dieta e/o per abituarli gradualmente a un'alimentazione ordinaria, a esclusione degli alimenti a base di cereali e delle bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia.

Guida
alle etichettature

22

www.marchet.it



Servizi per le Imprese
AGENCY FOR THE WORLD MARKET

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

La normativa attualmente in vigore specifica che le denominazioni delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento, prodotte interamente con proteine di latte vaccino o caprino sono denominate, rispettivamente, **“Latte per lattanti”** e **“Latte di proseguimento”**.

Oltre alle indicazioni obbligatorie di etichettatura previste dal Reg. UE 1169/2011, è obbligatorio riportare le seguenti indicazioni complementari:

› per le formule per lattanti:

- una dicitura che specifichi che il prodotto è idoneo per i lattanti sin dalla nascita quando non sono allattati al seno;
- le istruzioni per la corretta preparazione, la corretta conservazione e il corretto smaltimento del prodotto e un'avvertenza sui rischi per la salute derivanti da una inappropriata preparazione e conservazione. Nel caso specifico dei prodotti in polvere, vanno riportate in etichetta le norme e le precauzioni da seguire ai fini di una corretta pratica igienica in linea con le raccomandazioni dell'OMS;
- una dichiarazione nutrizionale specifica;
- una dicitura relativa alla superiorità dell'allattamento al seno e una dicitura che raccomandi di utilizzare il prodotto solo dietro parere di persone indipendenti qualificate nel settore della medicina, della nutrizione o della farmacia, della maternità e dell'infanzia. Tali indicazioni sono precedute dall'espressione «avvertenza importante» o da un'espressione equivalente e sono comunicate anche nella presentazione e nella pubblicità delle formule per lattanti;

› per le formule di proseguimento:

- una dicitura che specifichi che il prodotto è idoneo per i lattanti solo dopo il compimento del sesto mese, che dovrebbe essere incluso in un'alimentazione diversificata e che non deve essere utilizzato in alcun modo come sostituto del latte materno nei primi sei mesi di vita, e che raccomandi che la decisione di iniziare un'alimentazione complementare, eventualmente anche nei primi sei mesi di vita, venga presa solo dietro parere di persone indipendenti qualificate nel settore della medicina, della nutrizione o della farmacia oppure della maternità e

dell'infanzia, in base alle specifiche esigenze di crescita e sviluppo di ciascun lattante;

- le istruzioni per la corretta preparazione, la corretta conservazione e il corretto smaltimento del prodotto e un'avvertenza sui rischi per la salute derivanti da un'inappropriata preparazione e conservazione. Nel caso specifico dei prodotti in polvere, vanno riportate in etichetta le norme e le precauzioni da seguire ai fini di una corretta pratica igienica in linea con le raccomandazioni dell'OMS;

- una dichiarazione nutrizionale specifica;

› per gli alimenti a base di cereali:

- l'età a partire dalla quale il prodotto può essere utilizzato. In nessun caso l'età indicata può essere inferiore a quattro mesi e i prodotti raccomandati a partire da questa età devono recare la dicitura che sono indicati a partire da quattro mesi, salvo diverso parere del medico pediatra;

- la presenza o assenza del glutine, se il prodotto è indicato a partire da un'età inferiore ai sei mesi;

- dichiarazione nutrizionale specifica;

- le istruzioni per un'appropriata preparazione del prodotto con l'indicazione dell'importanza di seguire le istruzioni, ove necessario.

ETICHETTA NON DEVE “SCORAGGIARE” L'ALLATTAMENTO AL SENO

L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento forniscono le informazioni necessarie riguardo all'utilizzo appropriato dei prodotti, in modo da non scoraggiare l'allattamento al seno, e non utilizzano le espressioni «umanizzato», «maternizzato», «adattato» o espressioni simili. Inoltre, non contengono illustrazioni di lattanti né altre immagini o diciture che inducano a idealizzare l'uso di tali formule; tuttavia, sono ammesse rappresentazioni grafiche che facilitino l'identificazione delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento e ne spieghino i metodi di preparazione.

Inoltre, la normativa prevede che possa essere riportata la dicitura **“unicamente lattosio”** per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a condizione che il lattosio sia l'unico carboidrato presente nel prodotto.

ESEMPIO DI ETICHETTA

OMOGENEIZZATO DI FRUTTA

Alimento per la prima infanzia

Ingredienti: mela (67%), pesca (20%), banana (13%)

Non contiene glutine

160 g (2 vasetti)

Da consumarsi preferibilmente entro il 25/11/2018

Utilizzo: salvo diverso parere del pediatra, iniziare dal 4° mese compiuto con qualche cucchiaino e proseguire gradualmente sino ad uno o più vasetti al giorno secondo l'età del bambino.

Conservazione: il vasetto non completamente utilizzato deve essere richiuso, conservato in frigorifero e consumato entro 24 ore.

Silvia Bianchi Srl
Via Milano 65, Ancona

L25112017

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100g

energia	232 kJ / 55 kcal
grassi	0,1 g
di cui acidi grassi:	0 g
carboidrati	12 g
di cui zuccheri:	11 g
fibra	1,8 g
proteine	0,5 g
sale	0,04 g

INFO

Marchet

Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Ancona
Largo XXIV Maggio 1, 60123 Ancona
T. 071 071 2072913
marchet@an.camcom.it
www.marchet.it



Servizi per le Imprese
AGENCY FOR THE WORLD MARKET

in collaborazione con:

